

# Esecuzioni ingiustificate

Nel dicembre 2016 le Camere federali, dopo diversi anni di lavori, hanno raggiunto il consenso per una proposta di modifica della vigente Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF): l'intento è quello di porre finalmente maggiori ostacoli sulla strada delle esecuzioni ingiustificate.

**È** noto che il diritto svizzero permette l'avvio di un'esecuzione senza che necessariamente si debba fornire la prova del relativo credito e nemmeno senza che lo stesso debba davvero essere reso verosimile. Si tratta di una peculiarità del nostro sistema giuridico che, da una parte ha il nobile intento di tutelare l'interesse economico di chi si vede costretto ad agire per recuperare un proprio credito, rispettivamente garantire una propria pretesa. Dall'altra lascia però troppo campo a chi invece utilizza lo strumento dell'esecuzione in modo inopportuno, quindi quale ingiustificato mezzo di pressione a danno di una persona (sia fisica, sia giuridica) colpita da quell'azione impropria.

Oggi vi è quindi il forte rischio che delle esecuzioni siano promosse per crediti contestati, addirittura in alcuni casi infondati o inesistenti.

Alla facilità con la quale si può dare avvio a una procedura esecutiva, va pure aggiunta un'altra particolarità del sistema in vigore, il quale prevede che tutte le esecuzioni siano iscritte nell'apposito registro, dunque visibili a terzi indipendentemente dall'effettiva esistenza o meno del credito fatto valere. Anche in questo caso ci si trova confrontati con una collisione di due importanti interessi: quello di rendere pubblici, dimostrando un legittimo interesse per quell'informazione, comportamenti che potrebbero compromettere il bene economico di un terzo, rispettivamente la necessità di evitare che azioni improprie possano avere gravi effetti sulla persona escussa. È infatti riconosciuto che un'iscrizione nel registro delle esecuzioni può avere delle importanti controindica-

zioni per la persona toccata, in quanto potrebbe facilmente compromettere la ricerca di un posto di lavoro, di un alloggio oppure l'accesso a un credito privato. In questo senso, il pregiudizio essenziale subito dalla persona ingiustificatamente escussa non è solo dato dall'avvio in sé della procedura, ma in particolare dalla 'pubblicità' dell'esecuzione, quindi dal fatto che terzi interessati possano facilmente avere conoscenza se si è oggetto di un'esecuzione, senza però avere l'evidenza della fondatezza o meno dell'azione avviata e iscritta.

Il diritto vigente offre oggi dei mezzi insufficienti affinché una persona toccata da un'esecuzione ingiustificata possa velocemente tutelare i propri interessi, senza rischi e senza vedersi costretta ad accollarsi importanti oneri finanziari processuali. Premesso che solo eccezionalmente i procedimenti esecutivi possono essere estinti per nullità, quindi subito eliminati anche dall'estratto del registro delle esecuzioni. In altri casi, quindi dove vi sono esecuzioni che riguardano crediti parzialmente o integralmente contestati, alla persona escussa non rimane che interporre opposizione, bloccando sì l'azione esecutiva, ma rimanendo senza molti altri mezzi a disposizione, in attesa dell'agire - spesso oltremodo dilatorio - dell'asserito creditore.

Le proposte di modifica di legge del 16 dicembre 2016 formulate dalle Camere federali, per le quali il termine per l'introduzione di un eventuale referendum facoltativo decadrà il prossimo 7 aprile, si inseriscono pertanto in un carente contesto giuridico. Sulla base di tre sostanziali modifiche, esse si prefiggono di limitare in parte la pubblicità del registro delle esecuzioni (nuovo art. 8a cpv. 3 lett. d LEF),



**Marco Robbiani, avvocato e notaio, studio legale Barchi Nicoli Trisconi Gianini, Lugano.**

di ampliare la possibilità dell'escusso di chiedere all'Ufficio di esecuzione di invitare l'asserito creditore a presentare dei mezzi di prova a sostegno della procedura avviata (nuovo art. 73 LEF) e, infine, di eliminare il rischio sino ad oggi presente nell'ambito di domande di accertamento dell'inesistenza del debito, lasciando intatta questa possibilità anche nel caso in cui la persona escussa abbia interposto opposizione al precetto esecutivo (nuovo art. 85a cpv. 1 LEF). Oggi il Tribunale federale permette infatti quest'azione giudiziaria a tutela del debitore solo nei casi in cui quest'ultimo non abbia fatto opposizione: ostacolo che di fatto rende tale agire troppo rischioso, quindi nella maggior parte dei casi inapplicabile. Va sottolineato come quest'ultima modifica toglie sì un evidente rischio procedurale, ma lascia in capo all'escusso l'onere dell'azione e dunque un importante rischio processuale finanziario: l'azione rimane dispendiosa.

Referendum permettendo, il nuovo testo di legge dovrebbe entrare in vigore a partire dal 1. gennaio 2018. Scaturito da un'iniziativa parlamentare dell'11 dicembre 2009 dell'allora consigliere nazionale ticinese Fabio Abate, appare sicuramente essere un primo passo nella giusta direzione. Esso dovrà però trovare anche un opportuno sostegno dalla giurisprudenza, affinché la via tracciata si possa consolidare e garantire così un valido sostegno giuridico contro azioni ingiustificate, che in alcuni casi sfiorano addirittura un comportamento coattivo, passibile anche dell'interessamento della Magistratura penale.